



## Allegato "A" al verbale di assemblea del 20.12.2010

### "STATUTO"

#### ART. 1 Denominazione

È costituita nel rispetto della Legge 383 del 2000, del D.Lgs 460/1997, del codice civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "A.Mi.B. TRIVENETO - Assistenza ai minori in Brasile".

Una volta ottenuta l'iscrizione alla relativa anagrafe, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La società ha sede legale nel Comune di Ponte di Piave (TV), località San Nicolò, Via IV Novembre n. 78. Potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

#### ART. 2 Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato.

#### ART. 3 Principi e finalità

L'Associazione è apartitica e apolitica; non ha scopo di lucro.

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuove politiche e iniziative di cooperazione internazionale ed educazione allo sviluppo e si riconosce come componente del terzo settore.

L'associazione promuove i diritti umani fondamentali, così come esplicitati nelle Convenzioni internazionali, in particolar modo riferendosi alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

A questo proposito opera per favorire opportunità educative/formative e di lavoro per il riscatto dalla marginalità sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare l'accoglienza ed il sostentamento, anche tramite case-famiglia, in tutte le necessità primarie nei confronti dei bambini in condizioni di vulnerabilità in Brasile, nonché l'aiuto a missionari e laici che operano in loco.



L'associazione opera altresì per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni indigene presenti nelle zone interne amazzoniche dello Stato del Maranhão, con particolare riguardo alla situazione dell'infanzia.

L'associazione intende favorire la sensibilizzazione di minori ed adulti in Italia ed all'estero, rispetto alle problematiche affrontate nei progetti di cooperazione internazionale al fine di favorire il diffondersi di una cultura di pace e fratellanza fra i popoli.

L'associazione si propone infine di ampliare le sue attività a favore delle diverse situazioni di vulnerabilità, privazione dei diritti fondamentali o qualsiasi altra condizione lesiva delle libertà universalmente riconosciute in cui i minori dovessero trovarsi, oltre che in Brasile anche in altre aree svantaggiate.

#### **ART. 4 Attività**

L'Associazione si propone di sviluppare e consolidare relazioni di solidarietà e cooperazione con partners italiani e dei diversi paesi del sud del mondo e non, atte a favorire un più equo rapporto tra i Popoli, attraverso:

- a) la realizzazione di programmi di cooperazione a favore di minori in condizioni di vulnerabilità e di progetti che anche in maniera indiretta migliorino le loro condizioni di vita nei diversi aspetti: umano, sociale, economico e culturale;
- b) la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo mirate ad eliminare le situazioni di vulnerabilità nelle quali i minori dovessero essere costretti, e che possono più facilmente evolversi in reati lesivi della loro dignità e libertà fondamentali;
- c) la realizzazione di azioni di cooperazione umanitaria, anche in consorzio con istituzioni, società, associazioni private ed imprese nazionali e di altri paesi o nell'ambito di politiche pubbliche locali e internazionali e/o di cooperazione decentrata; il Consiglio Direttivo potrà richiedere l'affiliazione dell'associazione ad altre associazioni italiane o straniere aventi finalità simili, nonché procedere alla stipulazione di accordi con le stesse;
- d) iniziative e servizi di partecipazione sociale e culturale, di volontariato internazionale, atti a promuovere l'incontro e lo scambio tra i popoli favorendone la collaborazione;
- e) la sensibilizzazione rispetto alle problematiche dell'infanzia affrontate nei progetti di cooperazione internazionale, attraverso opportuni programmi di formazione per adulti ed educazione alla mondialità rivolti agli studenti;
- f) la promozione e l'articolazione di un'ampia rete di partecipazione di persone, anche attraverso la



costituzione di gruppi locali;

g) la realizzazione di attività finalizzate alla raccolta di fondi, beni e contributi.

L'associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria utili per la realizzazione degli scopi sociali, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

## ART. 5 Soci

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, che condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I Soci possono essere:

- a. Ordinari coloro che versano la quota annuale stabilita dall'Assemblea
- b. Sostenitori: coloro che, oltre alla quota annuale, versano contributi volontari straordinari
- c. Benemeriti: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

## ART. 6 Ammissione dei Soci

L'organo competente a deliberare sulle ammissioni dei soci è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.

## ART. 7 Diritti e doveri dei Soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali. Possono candidarsi negli stessi i soci che facciano parte dell'associazione da almeno un anno.

Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.



Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 8 Recesso ed esclusione dei Soci**

La qualifica di socio può venir meno per: recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, ed ha effetto, con lo scadere dell'anno in corso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, nei seguenti casi:

- a. per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per persistente inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto associativo;
- b. per mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore ad un anno;
- c. per mancata partecipazione alle Assemblee per tre anni consecutivi senza giustificazione.

L'esclusione è pronunciata dall'Assemblea con delibera motivata, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata. Con tale decisione è ammesso il ricorso al giudice ordinario.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto ad alcun rimborso spese o quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ART. 9 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci



- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sono elettive e gratuite ed hanno diritto solo al rimborso delle spese.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### ART. 10 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

### ART. 11 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è sovrana e delibera sulle materie di seguito elencate oltre a quanto previsto dalla legge o già specificatamente previsto nello Statuto:

#### in sede ordinaria:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi e deliberare la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura del disavanzo;
- eleggere o revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare eventuali regolamenti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente del Consiglio Direttivo, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci.

#### in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;



## **ART. 12 Convocazione dell'Assemblea**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, tramite lettera semplice, da inviarsi a tutti i Soci agli indirizzi indicati nel libro Soci.

Per i Soci che ne abbiano comunicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica la comunicazione di convocazione verrà effettuata con detti mezzi.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data o ora ulteriore di seconda convocazione nel caso l'adunanza prevista in prima convocazione non risulti validamente costituita.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario. Il Presidente del Consiglio Direttivo deve comunque procedere ad una sua convocazione, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il programma e il bilancio preventivo relativi all'anno in corso, nonché eventuali documenti di programmazione pluriennale.

## **ART. 13 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da una persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina inoltre un Segretario, salvo i casi in cui per legge o per scelta del Consiglio Direttivo il verbale debba essere redatto da un notaio, e da due scrutatori nel caso in cui si proceda a votazioni.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni Socio, maggiore di età, ha diritto ad un solo voto.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ad altro Socio; la relativa documentazione è conservata agli atti dell'Associazione.



Ogni Socio non può cumulare più di due deleghe per ogni Assemblea. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Di ogni Assemblea si deve redigere un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

#### Assemblea Ordinaria:

L'Assemblea, in sede ordinaria, è costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni in sede ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il raggiungimento della maggioranza dei voti dei presenti in Assemblea, con esclusione delle delibere di revoca del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, che devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti in Assemblea.

#### Assemblea Straordinaria:

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la maggioranza assoluta dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### **ART. 14 Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora non partecipino, nell'arco di un anno a più della metà delle riunioni del Direttivo stesso.



Qualora la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea rassegni le dimissioni o venga a mancare, i membri rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo che rimane a sua volta in carica fino alla scadenza del mandato precedente.

### **ART. 15 Compiti del Consiglio Direttivo**

Competono al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione e l'attuazione delle sue finalità, da realizzarsi secondo i programmi e le eventuali direttive dell'Assemblea.

In particolare compete al Consiglio Direttivo:

- a. definire la quota annuale di adesione all'Associazione;
- b. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare ai Soci;
- c. nominare al proprio interno il Presidente;
- d. nominare al proprio interno il Vice Presidente;
- e. deliberare in ordine all'ammissione di nuovi soci;
- f. accertare il recesso del socio a seguito richiesta dello stesso;
- g. gestire ed approvare nuovi progetti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 per poi sottoporle all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare per incarichi operativi o straordinari parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri membri anche disgiuntamente.

Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

I delegati riferiscono al Consiglio Direttivo almeno ogni tre mesi sull'opera da loro svolta e sulla prevedibile evoluzione delle operazioni loro delegate.

### **ART. 16 Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre membri.





La convocazione deve avvenire previa comunicazione anche informale, via fax, posta elettronica o con qualsiasi mezzo atto a garantire l'avvenuto ricevimento almeno due giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate, senza diritto di voto, terze persone qualora la loro presenza fosse ritenuta opportuna.

## PRESIDENTE

### ART. 17 Compiti del Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Almeno 10 giorni prima della scadenza del proprio mandato convoca l'Assemblea per le nuove elezioni.

### ART. 18 Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle delibere delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché il libro dei Soci dell'Associazione.

## FINANZE E PATRIMONIO

### ART 19 Patrimonio e entrate dell'Associazione

L'Associazione non ha fine di lucro e si sostiene con l'autofinanziamento.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a. contributi e quote associative degli aderenti e/o di privati;
- b. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. contributi di organismi internazionali;
- d. donazioni e lasciti testamentari;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni;



f. ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 383/2000.

E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o siano a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguano scopi analoghi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono esser impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle connesse.

#### **ART. 20 Esercizi sociali e bilancio**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il relativo bilancio consuntivo dell'esercizio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere composto da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione e contenere tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Devono essere redatti dal Consiglio Direttivo e presentati in Assemblea per l'approvazione, previo controllo del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime un parere motivato e allegato ai documenti.

I documenti di bilancio sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di ogni socio per consultazione e devono essere posti in discussione in Assemblea prima dell'approvazione. Una volta approvati vengono trascritti o allegati al libro dei verbali.

#### **ART. 21 Collaboratori e dipendenti**

L'associazione può assumere dipendenti e giovare della collaborazione di lavoratori autonomi nei limiti della normativa vigente, regolarmente assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. I rapporti sono disciplinati dalla legge, da appositi regolamenti e dai contratti collettivi.

#### **ART. 22 Assicurazione degli aderenti**

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.



## NORME FINALI

### ART. 23 Scioglimento e liquidazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui al presente statuto ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

### ART. 24 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento tecnico ed amministrativo e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con uno o più regolamenti interni, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea ordinaria che delibera a maggioranza dei presenti.

In particolare, nei regolamenti interni potranno essere stabilite anche le norme di gestione e di comportamento dei Soci nei confronti dell'Associazione, l'ordinamento e le mansioni dei collaboratori e dei dipendenti.

### ART. 25 Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

### ART. 26 Efficacia

Il presente Statuto entrerà in vigore ed avrà efficacia immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea straordinaria.